

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10508 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 14/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28 novembre 2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [redacted] il reato di violazione di domicilio inflittagli dal Giudice monocratico del Tribunale della stessa città il 17 giugno 2016, avendolo riconosciuto responsabile di essersi intrattenuto, contro la volontà manifesta della persona offesa sul pianerottolo dello studio professionale del proprio ex legale, l'Avv. [redacted]

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [redacted], articolando un unico motivo con il quale lamenta l'insufficienza degli elementi a sostegno della pronuncia di penale responsabilità con riferimento all'elemento psicologico del reato, agganciando la sua tesi ad uno specifico aspetto. Non vi sarebbe, infatti, sostiene il ricorrente, la



prova che egli, dopo aver percepito il dissenso della persona offesa rispetto alla sua presenza, si sia trattenuto consapevolmente ed ulteriormente sul pianerottolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non articola — neppure formalmente — un motivo di ricorso consentito ex art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a richiedere una nuova valutazione del merito della vicenda, che non può trovare sede dinanzi a questa Corte. Solo per completezza va rappresentato che la Corte di merito ha fornito una motivazione logica e completa in ordine alla ricostruzione della dinamica degli eventi, facendo riferimento a dati (in particolare la narrazione della persona offesa, nonché quella della custode dello stabile e del ...) che smentiscono l'assunto del ricorrente circa la contestualità tra manifestazione del dissenso della persona offesa ed allontanamento dal luogo dei fatti da parte del

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso il 14/02/2018.


Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Stefano Palla



Depositato in Cancelleria
Roma, li **08 MAR. 2018**